COMUNE DI BETTOLA

PROVINCIA DI PIACENZA

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO DEL MERCATO E DELLE FIERE DEL COMUNE DI BETTOLA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2024

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/07/2024 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23/12/2025

Sommario

Titolo I 5
Disposizioni generali 5
Art. 1 5
Oggetto del Regolamento 5
Art. 2 5
Definizioni 5
Art. 3 7
Esercizio del commercio su aree pubbliche 7
Art. 4 8
Autorizzazione e concessione di posteggio 8
Art. 5 9
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione 9
Art.6 9
Obbligo di esibizione di documenti 9
Art. 7 10
Giornate e orari di svolgimento dell'attività nei mercati e nelle fiere 10
Titolo II 11
Disciplina generale dei mercati 11
Art. 8 11
Classificazione dei mercati 11
Art. 9 11
Istituzione e soppressione del mercato 11
Art. 10 12
Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati esistenti 12
Art. 11 13
Assegnazione posteggi in mercati e in posteggi isolati di nuova istituzione 13
Art.12 14
Riassegnazione dei posteggi 14
Art. 13 14
Trasferimento temporaneo 14
Art. 14 15
Miglioria dei posteggi 15
Art. 15 15
Scambio consensuale dei posteggi 15
Art. 16 16
Ampliamento dei posteggi 16
Art. 17 16
Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio 16

Art. 18 17
Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta) 17
Art. 19 19
Assenze dei concessionari di posteggio 19
Art. 20 20
Disposizioni in materia di subingresso- reintestazione 20
Art. 21 22
Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita 22
Art. 22 23
Sosta e circolazione nelle aree di mercato 23
Art. 23 23
Disposizioni di carattere igienico-sanitario 23
Art. 24 24
Posteggi riservati ai produttori agricoli 24
Art. 25 25
Posteggi riservati agli espositori di mezzi agricoli ed affini 25
Art. 26 26
Affidamento della gestione dei servizi accessori 26
Art. 27 26
Comitato di mercato 26
Art. 28 26
Associazioni ed enti senza scopo di lucro – Esposizioni ai fini pubblicitari 26
Titolo III 28
Disciplina generale delle fiere 28
Art. 29 28
Oggetto del titolo - Classificazione delle fiere 28
Art. 30 29
Istituzione e soppressione della FIERA DI SETTEMBRE 29
Art. 31 29
FIERA DI SETTEMBRE – specificazioni 29
Art. 32 30
Istituzione e disciplina delle fiere straordinarie 30
Art.33 31
Mercatone - specificazioni 31
Art.34 31
Assegnazione dei posteggi in fiere ordinarie e a merceologia esclusiva esistenti 31
Art. 35 32
Assegnazione posteggi nelle fiere di nuova istituzione 32
Art. 36 33

Assegnazione temporanea di posteggi non assegnati in concessione e di posteggi temporaneamente non occupati (spunta) ... 33
Art. 37 ... 34
Affidamento della gestione dei servizi accessori ... 34
Art. 38 ... 34
Presenze e assenze dei concessionari di posteggio ... 34
Art. 39 ... 35
Presenza attrazioni spettacoli viaggiante in occasione dei mercati e delle Fiere ... 35
Titolo IV ... 36
Disciplina del commercio in forma itinerante ... 36
Art. 40 ... 36
Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante ... 36
Art. 41 ... 36
Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante ... 36
Art. 42 ... 37
Zone vietate al commercio itinerante ... 37
Titolo V ... 38
Sanzioni ... 38
Art. 43 ... 38
Revoca e sospensione dell'autorizzazione ... 38
Ordinanza di divieto di prosecuzione- sospensione dell'attività ... 38
Art. 44 ... 40
Sanzioni pecuniarie ... 40
Art. 45 ... 40
Confisca della merce ... 40
Art.46 ... 40
Diffida amministrativa ... 40
Titolo VI ... 42
Disposizioni finali ... 42
Art. 47 ... 42
Assicurazioni e Responsabilità ... 42
Art. 48 ... 42
Rinvio ad altri regolamenti ... 42
Art. 49 ... 42
Entrata in vigore ed abrogazioni ... 42

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Il Regolamento è adottato ai sensi del D.Lgs. 114/98 e del D.Lgs 59/2010, della L.R. 12/99 e della L.R. 4/2013 e s.m.i., della L.R. 1/2011 e s.m.i., della Delibera di Giunta Regionale n. 485/2013 e delle norme in materia nel tempo vigenti.
3. Il mercato del Lunedì è stato istituito nel 1934 con apposita delibera di Consiglio comunale.
4. L'individuazione dei posteggi isolati viene effettuata con apposita delibera approvata dal Consiglio comunale.

Art. 2
Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
d) per **fiera**: la manifestazione istituita dal Comune caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, di eventi o di festività;
e) per **mercato ordinario** e **fiera ordinaria**: il mercato o la fiera nei quali non sono previste limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento dei posteggi

stessi;

f) per **mercato o fiera a merceologia esclusiva**: il mercato o la fiera i cui posteggi sono organizzati:
   - per settori merceologici, alimentare e non alimentare
   - per specializzazioni merceologiche e cioè in base alle articolazioni merceologiche interne ai settori
   - per settori e per specializzazioni merceologiche;

g) per **mercato straordinario**: il mercato che si tiene occasionalmente, in particolari circostanze, nella stessa area mercatale e con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato;

h) per **fiera straordinaria**: la fiera che è istituita, sentito il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con deliberazione della Giunta Comunale; non ha un periodo fisso di svolgimento;

i) per **presenze in un mercato o in una fiera**:
   - per gli spuntisti: il numero di volte registrate in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, munito di merce, attrezzature, mezzo e titoli abilitanti, anche se non gli viene assegnato il posteggio a spunta, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia;
   - per i concessionari: si aggiunge ai precedenti il requisito dell'effettivo esercizio dell'attività commerciale;

j) per **presenze maturate dal titolare dell'autorizzazione e dal suo dante causa**: si intende la somma delle presenze maturate personalmente dal titolare dell'autorizzazione e dal suo diretto dante causa, con esclusione di quelle maturate da tutti i dante causa precedenti;

k) per **posteggio**: la porzione di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

l) per **posteggio isolato o fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che non sia collocato in un'area mercatale. Ai posteggi isolati si applica quanto previsto per i mercati;

m) per **miglioria di posteggio**: l'autorizzazione rilasciata dal Comune, su richiesta dell'operatore titolare di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, per modificare il proprio posteggio con un altro ritenuto migliore, purché quest'ultimo non sia già stato assegnato;

n) per **scambio consensuale di posteggio**: l'autorizzazione rilasciata dal Comune a due operatori titolari di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, su richiesta degli stessi, per scambiare i rispettivi posteggi, nel rispetto del settore merceologico;

o) per **registro di mercato o fiera**: il registro nel quale è indicata la graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa per settore merceologico e, se determinate, per specializzazioni

merceologiche, e formulata secondo i criteri di cui all'art.17;

p) per **spunta**: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati;

q) per **spuntista**: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare occasionalmente un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;

r) per **dante causa**: il soggetto, persona fisica o giuridica, che temporaneamente trasferisce al conduttore la gestione o il godimento dell'azienda o del ramo di azienda in forza di un contratto di affitto, di comodato o a titolo di usufrutto, nonchè il soggetto, persona fisica o giuridica, che trasferisce a titolo definitivo la proprietà dell'azienda o del ramo di azienda in virtù di un contratto di vendita o di donazione o in caso di successione per causa di morte;

s) per **conduttore**: si intende il soggetto persona fisica o persona giuridica che in forza di un contratto di affitto, di comodato o a titolo di usufrutto esercita la gestione o il godimento dell'azienda o del ramo d'azienda;

t) per **subingresso**: si intende il trasferimento della proprietà o della gestione di una attività di commercio su area pubblica in forza di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda o in caso di successione per causa di morte;

u) per **reintestazione**: si intende la particolare ipotesi di subingresso che si verifica quando l'azienda o il ramo d'azienda rientra nella disponibilità del proprietario o del cedente, a cui consegue l'aggiornamento dei titoli autorizzativi e concessori.

Art. 3
Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

   a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
   b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio rilasciata dal Comune, di cui all'art. 28, comma uno, lettera a) del D. L.vo 31.3.1998 n. 114, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente itinerante

abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

4. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella Regione Emilia- Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:

   a) ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs 114/98;
   b) in qualunque regione italiana ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs 114/98.

5. E' fatta salva la validità delle autorizzazioni, corrispondenti a quelle di cui alla lettera b) del precedente comma, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea.

Art. 4
Autorizzazione e concessione di posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica nei mercati o in posteggi isolati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione e nelle fiere è rilasciata dal Comune nel cui territorio è situato il posteggio destinato alla vendita su area pubblica, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica di cui agli art. 10 e 11.
2. La concessione di posteggio ha durata di dodici anni o secondo le norme vigenti in materia.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Dlgs 59/2010 come modificato dall'art. 8 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147 e s.m.i., alla regolarità dei pagamenti relativi alle imposte ed ai tributi comunali e dalla verifica della regolarità contributiva dell'impresa; a tal fine nella domanda di autorizzazione deve essere rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, INPS e INAIL, e devono essere comunicati gli estremi di registrazione presso tali istituti previdenziali, ai sensi della legge regionale n. 1/2011. Il Comune effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71 del dpr 445/2000.
5. L'autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.
6. Un medesimo soggetto giuridico non può essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento. Le domande presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggi nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato ulteriore seguito. La domanda di

concessione di un posteggio contiguo a quello di cui l'operatore sia già titolare sarà rigettata se la superficie complessiva dei posteggi risulti superiore a 120 mq.

7. Le presenze maturate in un mercato utilizzate per ottenere una autorizzazione e concessione di posteggio della durata di dodici anni sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
8. L'autorizzazione e concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercato.
9. Per recuperare e mantenere vitali attività tipiche tradizionali, è consentito lo svolgimento di mestieri tipici di servizio, senza attività di vendita, quali ad esempio il ciabattino e l'arrotino senza autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e previo rilascio della concessione su suolo pubblico, in base ai criteri previsti dall'ufficio comunale competente al rilascio della concessione di suolo.
10. A seguito riassegnazione, miglioria e scambio consensuale di posteggio di cui ai seguenti artt. 12, 14 e 15, i relativi atti di autorizzazione e concessione vengono aggiornati.

Art. 5
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica è presentata per via telematica al SUAP competente utilizzando il sistema telematico regionale SUAPER.
2. Il termine per il rilascio del provvedimento o per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al deposito della domanda.
3. Il procedimento è soggetto alla disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n.241/90 *e* al relativo regolamento comunale.
4. Dall'entrata in vigore del regolamento, sono ritenute irricevibili le domande non inviate in via telematica ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Art.6
Obbligo di esibizione di documenti

1. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, gli operatori del commercio su area pubblica sia concessionari che spuntisti hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione corredata da numero di P.IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese, numero di iscrizione all'INPS ovvero da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della P.IVA e l'iscrizione al RI e all'INPS in originale o nelle altre forme ammesse dal DPR 445/2000.
2. Nel caso di subingresso in autorizzazione di tipo A, è fatto obbligo esibire l'avvenuta presentazione

di SCIA di subingresso corredata da ricevuta di avvenuta consegna.

Art. 7
Giornate e orari di svolgimento dell'attività nei mercati e nelle fiere

1. Giornate di svolgimento:
    - Mercato del Lunedì di Bettola: ogni lunedì dell'anno;
    - Mercatone: *2° Lunedì successivo al Lunedì della Fiera del mese di Settembre* (mercato ordinario del Lunedì con presenza di Fieristi ed Operatori creativi e del riuso);
    - Mercato di Pasqua: mercato ordinario del Lunedì dell'Angelo con attrazioni dello spettacolo viaggiante;
    - Fiera di Settembre: *Sabato precedente la 2° Domenica, 2° Domenica e Lunedì successivo alla 2° Domenica del mese di Settembre* con attrazioni dello spettacolo viaggiante.
2. Qualora il Mercato del Lunedì coincida con le festività del 25 dicembre e 1 gennaio questo non verrà effettuato.
3. Il mercato ha luogo dalle ore 07.30 alle ore 14.30 nelle giornate di Lunedì tutto l'anno. I posteggiatori entro le ore 08.00 devono avere installati le attrezzature (banco/automezzo) nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 6.30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12.30 se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
5. Entro le ore 15.00 tutti i posteggiatori debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa. In caso di funzioni religiose entro le ore 14.30, tale eventualità sarà comunicata dall'ufficiale addetto alla disposizione del mercato la mattina interessata.
6. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria nello spazio appositamente delimitato. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco ecc.).
7. L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria allegata (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Il numero dei posteggi complessivo è pari a 53 in numero da 1 a 53 con l'aggiunta di 8 (1 + 7) posteggi riservati ai produttori agricoli e n. 2 posteggi riservati agli espositori di mezzi agricoli e affini. La loro numerazione, dislocazione ed esatta superficie di vendita è espressamente definita dal disegno planimetrico sopra citato (Allegato A).

Titolo II

Disciplina generale dei mercati

Art. 8
Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati in:
    - Mercati ordinari;
    - Mercati a merceologia esclusiva;
    - Mercati straordinari;

Il mercato del LUNEDI' di Bettola rientra nella tipologia mercato ordinario.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale possono essere istituiti **Mercati sperimentali** per un periodo non superiore ai due anni, salvo proroghe debitamente motivate, in concomitanza a particolari esigenze di rinascita dell'area e riqualificazione dell'offerta commerciale. Nei mercati sperimentali l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 18.

Art. 9
Istituzione e soppressione del mercato

1. Il mercato del Lunedì è stato istituito nel 1934 con apposita delibera di Consiglio comunale.
2. La soppressione del mercato è deliberata con atto del Consiglio comunale, previa istruttoria degli uffici comunali competenti sia sentite le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica che le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. L'atto istitutivo del mercato deve riportare i seguenti elementi descrittivi essenziali:
    - nome del mercato;
    - data e cadenza di svolgimento;
    - individuazione dell'area e della superficie mercatale;
    - classificazione del mercato, ordinario o a merceologia esclusiva;
    - numero totale dei posteggi;
4. Nell'atto istitutivo del mercato possono essere altresì indicati:
    - il sito, in planimetria, dei singoli posteggi;
    - il numero dei posteggi destinati ai produttori agricoli;

- le aree non mercatali attigue, riservate a posteggi per espositori, hobbisti, creatori di opere dell'ingegno di cui all'art. 4, comma 2, lettera h) Dlgs 114/98;
- altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione del mercato;
- la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
- il settore merceologico di riferimento;
- la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;

Art. 10
Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati esistenti

1. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune.
2. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme a quanto stabilito nel bando del Comune pubblicato all'Albo Pretorio informatico e deve essere inviata al Suap nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul BUR. Nel caso in cui il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR coincida con un giorno festivo, il termine ultimo per il deposito della domanda è posticipato al primo giorno feriale successivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio della domanda fa fede la ricevuta rilasciata dal sistema telematico SUAPER o PEC del Comune di Bettola.
3. Alle domande presentate da operatori già titolari di posteggio si applica l'art. 4 comma 6 del regolamento.
4. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche, se determinate, e successivamente agli spostamenti attuati ai fini delle migliorie di cui all'art. 14.
5. I posteggi isolati esistenti o i posteggi in mercato esistente sono assegnati, in caso di pluralità di domande, nel rispetto di una graduatoria realizzata in base al criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
6. La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell'impresa, comprovato dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
7. In caso di parità di punteggio, è data priorità al soggetto titolare della concessione di posteggio scaduta e oggetto del bando per la nuova concessione.
8. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si applica il criterio delle presenze maturate con il medesimo titolo abilitativo nel medesimo mercato, risultanti dalla graduatoria di spunta di cui all'art. 18 vigente alla data di pubblicazione dell'avviso

sul BUR di cui al comma 1.

9. In caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore totalmente sprovvisto di posteggio nell'ambito dello stesso mercato e in caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nel territorio comunale.
10. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.
11. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
12. Le presenze sono azzerate anche nel caso in cui l'interessato pur essendosi collocato utilmente in graduatoria rinunci all'assegnazione, salvo il caso in cui la rinuncia pervenga prima del rilascio della concessione.

Art. 11
Assegnazione posteggi in mercati e in posteggi isolati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi nei mercati di nuova istituzione o di posteggi isolati di nuova istituzione, si applicano i seguenti criteri di priorità:

   a) criterio correlato alla qualità dell'offerta, ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
   b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito ovvero legato all'impegno da parte dell'operatore del commercio di fornire servizi ulteriori come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, la disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
   c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;

2. In caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri suddetti si applica il criterio dell'anzianità d'impresa di cui all'articolo precedente.

3. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nel territorio comunale.

4. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.

5. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la revoca del titolo abilitativo.

Art.12
Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne siano concessionari, nei seguenti casi:

   a) trasferimento del mercato in altra sede;
   b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, quando siano coinvolti in tali operazioni almeno il 50% dei posteggi.

2. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione riguarderà solo gli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.
3. La riassegnazione dei posteggi avviene, sentite le associazioni degli operatori e, ove presenti, i rappresentanti dei concessionari di posteggio nello stesso mercato, sulla base della graduatoria di cui all'art. 17.

Della riassegnazione è data notizia sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio telematico.

Art. 13
Trasferimento temporaneo

1. I posteggi possono essere temporaneamente trasferiti in altra sede per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di viabilità, esigenze igienico-sanitarie, per consentire l'esecuzione di lavori pubblici o privati di ristrutturazione o per permettere l'esercizio di manifestazioni temporanee.
2. In occasione delle giornate del Lunedì di Pasqua e del Lunedì della Fiera di Settembre una zona del Mercato potrà risultare occupata dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante e pertanto nell'occasione sarà utilizzata la cartina del mercato predisposta per tali eventi, e allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento (Allegato B).
3. Per esigenze collegate alle caratteristiche dei luoghi oggetto del trasferimento l'ufficio comunale competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta, sentite le Associazioni di

Categoria ed i rappresentanti di mercato.

4. Nel caso in cui gli operatori presenti siano in numero inferiore alla disponibilità dei posteggi o in caso di esigenze particolari e contingenti, può essere disposto dalla Polizia Municipale un compattamento temporaneo dell'area mercatale.
5. Al termine del periodo previsto per il trasferimento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi in origine assegnati.

Art. 14
Miglioria dei posteggi

1. Gli operatori titolari di posteggio possono presentare domanda di miglioria nel seguente periodo: 1 novembre - 30 novembre di ogni anno.
2. Nel caso in cui vi siano più domande aventi ad oggetto il medesimo posteggio, il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti dei richiedenti, assegna il posteggio sulla base della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 17.
3. L'assegnazione del nuovo posteggio per miglioria esclude il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio.
4. Nell'assegnazione dei posteggi per miglioria si deve tenere conto dei divieti di cui all'art. 4 comma 6.
5. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
6. Si può procedere alla miglioria dei posteggi, nel caso di soppressione posteggi o per motivi di urgenza.

Art. 15
Scambio consensuale dei posteggi

1. Lo scambio consensuale dei posteggi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche può essere autorizzato dal Comune previa domanda presentata per via telematica al SUAP competente utilizzando il sistema telematico regionale SUAPER da parte degli operatori interessati, nel rispetto del settore merceologico e dell'eventuale specializzazione merceologica e delle disposizioni di cui all'art. art. 4 comma 6**.**
2. Nel caso in cui lo scambio consensuale avvenga nell'ambito dello stesso mercato, non sarà modificata l'anzianità della concessione riferita al posteggio originale.

Art. 16
Ampliamento dei posteggi

1. L'ampliamento dei posteggi è autorizzato su domanda dell'interessato, previa verifica di fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area mercatale. L'ampliamento non dovrà essere superiore al 20% della superficie oggetto della concessione originaria e potrà essere richiesto una sola volta.
2. L'ampliamento del posteggio è autorizzato, inoltre, su domanda degli interessati con le seguenti modalità:

    a) per accorpamento in seguito a costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico al quale siano conferiti i rispettivi rami d'azienda;
    b) per accorpamento in seguito all'acquisizione di posteggio contiguo;
    c) per accorpamento nel caso in cui il posteggio contiguo risulti già di proprietà.

3. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) l'operatore dovrà dichiarare a quale autorizzazione intende rinunciare e restituire il titolo, se rilasciato non in via telematica, e il Comune ridurrà il numero complessivo dei posteggi e provvederà alla variazione dei titoli autorizzativi.
4. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni del cui all'art. 4 comma 6.
5. L'accorpamento non è ammissibile nell'ipotesi di posteggi a merceologia esclusiva diversa.
6. Se all'ampliamento del posteggio sono interessati più operatori il Comune decide sulla base della graduatoria di cui all'art. 17.

Art. 17
Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio

1. Presso gli uffici comunali competenti sono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti:

    a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
    b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicazione dei dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alle dimensioni lineari, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e a quella di scadenza della concessione;
    c) la graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa eventualmente per settore merceologico, formulata secondo i seguenti criteri:

- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio;
- in caso di parità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Art. 18
Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)

1. Per concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati nei mercati e nei posteggi isolati, gli operatori devono essere in possesso di autorizzazione di cui al precedente art. 3 comma 4 e 5 e di comunicazione presentata per via telematica al SUAP competente utilizzando il sistema telematico regionale SUAPER con le modalità previste dalle norme regionali.
2. Le imprese con sede legale in altri Paesi dell'UE non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
3. La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL e gli estremi della registrazione presso tali enti.
4. L'assegnazione del posteggio avviene nel momento in cui il richiedente risulta iscritto nella graduatoria spuntisti a seguito di esito positivo della comunicazione per via telematica al SUAP competente utilizzando il sistema telematico regionale SUAPER o trascorsi 60 giorni (silenzio assenso) decorrenti dal giorno successivo al deposito della domanda. L'operatore in possesso dei requisiti suddetti deve presentarsi all'orario stabilito munito della merce, dell'attrezzatura, del mezzo e dei titoli che lo abilitano al commercio e indicati nell'art.6.
5. La graduatoria dei non assegnatari di posteggio è conservata presso l'ufficio comunale competente, aggiornata in base alle disposizioni regionali ed è elaborata in base ai seguenti criteri:

   a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite a una specifica autorizzazione e indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
   b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare o a quella dell'eventuale dante causa;
   c) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore più giovane di età.

6. Gli agenti di polizia municipale, verificano la presenza degli operatori titolari di posteggio all'orario di inizio della vendita, da intendersi come il momento in cui è già presente il banco allestito con attrezzatura e merce esposta per la vendita, e procedono all'assegnazione dei posteggi liberi secondo l'ordine della graduatoria tenuto conto di eventuali settori merceologici e di eventuali specializzazioni.
7. Pertanto i posteggi devono essere occupati:

- se posteggio appartenente al settore merceologico non alimentare esclusivamente da operatori del settore merceologico non alimentare;
- se posteggio appartenente al settore merceologico alimentare da operatori del settore merceologico alimentare;
- se posteggio a merceologia esclusiva da operatori che vendono i prodotti di quella specifica merceologia esclusiva, nel caso in cui non vi sia alcun operatore della merceologia esclusiva prevista nel posteggio, il presente posteggio potrà essere occupato da un operatore con prodotti di altra merceologia, sempre nel rispetto del settore alimentare o non alimentare.

L'ufficio comunale competente all'assegnazione dei posteggi liberi, in particolari situazioni di difficoltà oggettiva dovuta agli spazi disponibili, può procedere all'assegnazione dei posteggi liberi secondo necessità.

8. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni ed entrate patrimoniali come richiesto dai vigenti Regolamenti. L'omesso o insufficiente pagamento entro la quarta giornata mercatale successiva comporterà agli operatori di mercato spuntisti interdizione all'area mercatale; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta del versamento (art. 18 Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati al mercato).
9. Sono così definiti i termini relativi al versamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercato per le occupazioni temporanee (spuntisti, produttori agricoli ed espositori):
    a) In n. 6 rate:
        - Mesi Gennaio/Febbraio: 31/03 di ogni anno
        - Mesi Marzo/Aprile: 31/05 di ogni anno
        - Mesi Maggio/Giugno: 31/07 di ogni anno
        - Mesi Luglio/Agosto: 30/09 di ogni anno
        - Mesi Settembre/Ottobre: 30/11 di ogni anno
        - Mesi Novembre/Dicembre: 31/01 di ogni anno
10. L'operatore è sospeso, per 180 giorni, nel caso di mancata regolarità contributiva (DURC) come

previsto nei termini della L.R. 1/2011. Se durate il periodo di sospensione è regolarizzata la posizione contributiva, la sospensione si intende revocata dal primo mercato utile successivo.

11. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, alle operazioni di spunta e durante il periodo di svolgimento dell'attività, deve essere presente del personale munito di idonea documentazione atta a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, sono ammessi i soci, i collaboratori familiari, i dipendenti a qualsiasi titolo.
12. Nel caso in cui l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti l'assegnazione, non provveda ad occupare il posteggio assegnato entro 30 minuti dall'assegnazione, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, si procederà all'annullamento della presenza.
13. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate e la cancellazione dalla graduatoria degli spuntisti. Sono giustificate solamente, se debitamente certificate, le assenze per malattia o gravidanza.
14. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni in relazione alla dimensione del mercato.
15. Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante causa, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione per partecipare alla spunta per l'anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare detta comunicazione secondo quanto previsto dalle norme regionali.
16. A seguito di particolari esigenze volte anche ad assicurare la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli e della pubblica incolumità, il settore competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta.
17. La graduatoria degli spuntisti è aggiornata ogni trimestre e precisamente: 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 19
Assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999 e s.m.i., non si considerano le assenze, per l'intera giornata o per parte della stessa, determinate da eventi avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nei mercati.
2. I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
3. E' considerata assenza la cessione impropria del posteggio da parte dell'assegnatario, l'utilizzo di

personale per il quale non sia provata la regolarità del rapporto di lavoro e la conclusione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo cause compravate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.

4. I periodi di assenza motivati da malattia o gravidanza non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché pervenga all'ufficio comunale competente idonea documentazione giustificativa, attestante l'inabilità al lavoro e il relativo periodo, entro il 30° giorno successivo alla prima assenza. Se la documentazione è presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data della presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.
5. Nel caso di società o di ditte individuali con dipendenti l'assenza è giustificata solo nel caso in cui sia resa al Comune una dichiarazione con l'elenco dei dipendenti/ soci, che contenga la motivazione dell'inabilità al lavoro riferita a ognuno di essi e alla quale sia allegata idonea documentazione medica presentata nei modi e tempi di cui al comma precedente.
6. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante, ma saranno calcolate separatamente in ragione di 1/3 delle presenze possibili nell'anno solare.
7. Si considera assente ai fini della revoca dell'autorizzazione l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione dell'attività.

Art. 20
Disposizioni in materia di subingresso- reintestazione

1. Nel caso di cessione a terzi, in proprietà o gestione, dell'azienda o del ramo di azienda relativa al posteggio, nelle forme di cui all'art 2556 del cc, il subentrante deve presentare SCIA di subingresso al servizio Commercio – Suap , competente al rilascio di una nuova autorizzazione e concessione, tramite il portale regionale SUAPER.
2. La SCIA di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del trasferimento in proprietà o in godimento dell'azienda e comunque prima dell'effettivo svolgimento dell'attività sul posteggio.
3. Nel caso in cui la SCIA di subingresso sia presentata oltre i termini di cui al comma precedente il cedente e il subentrante saranno considerati assenti anche ai fini della revoca.
4. In caso di subingresso è mantenuta la scadenza della concessione originaria e il contenuto e le prescrizioni ivi precisate sono integralmente riportate nella nuova concessione.
5. A seguito della presentazione della SCIA di subingresso-reintestazione è consentita la continuazione dell'attività, sempreché:

   a) il subentrante sia in grado di esibire la ricevuta di avvenuto deposito della domanda in via telematica;

b) il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e sia in regola con le disposizioni previste dalla L.R. 1/2011 sul DURC;
c) venga posta in vendita merce appartenente alla medesima merceologia, nel caso di cessione di azienda relativa ad un posteggio a merceologia esclusiva. Nel caso di subingresso in un posteggio nei mercati dell'antiquariato deve essere allegata alla richiesta di subingresso idonea documentazione fotografica relativa al tipo di merce posta in vendita;
d) il cedente, ai sensi del Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia in regola con il pagamento dei canoni ed entrate patrimoniali;
e) il subentrante dichiari di essere iscritto ai registri della Camera di Commercio o di provvedere ad iscriversi nei termini di legge;
f) non sia in corso un procedimento per la revoca o la sospensione del titolo abilitativo relativo al posteggio;
g) sia stato sottoscritto l'impegno di restituire il titolo abilitativo del cedente.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di reintestazione da parte del proprietario alla scadenza dell'affitto o del subaffitto o dell'affidamento in gestione a terzi, anche qualora l'azienda o il ramo d'azienda siano nuovamente cedute. La dichiarazione sostitutiva di certificazione della regolarità contributiva non è richiesta nel caso di reintestazione dell'autorizzazione.
7. La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso in cui si eserciti direttamente l'attività.
8. In caso di subingresso per causa di morte è consentito agli eredi in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, previa domanda di subingresso, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, nel caso in cui siano richiesti, per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del decesso.
9. E' fatta salva la possibilità da parte degli eredi di comunicare, entro 60 giorni dal decesso, la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi per non incorrere nella maturazione delle assenze, o di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento degli eventuali requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
10. In caso di subingresso a seguito di variazione della proprietà dell'azienda in costanza di affitto della stessa deve essere presentata comunicazione entro 30 giorni.

Art. 21
Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita

1. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati e solo per cause di forza maggiore.
2. E' vietato condividere il proprio posteggio con altri commercianti.
3. L'operatore, sia in caso di vendita che in caso di esposizione, deve rimanere all'interno dell'area concessa e non può occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
4. La merce da porre in vendita deve essere collocata su banchi di altezza non inferiore a cm. 40, fatta eccezione per la merce appartenente alla tipologia "piante e fiori", "arredi e complementi d'arredo", "calzature", "articoli di artigianato etnico", "terraglie e ferramenta" che può essere posizionata a terra. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 23 per i prodotti del settore alimentare.
5. Le tende di protezione del banco di vendita sono da utilizzare esclusivamente a protezione dagli agenti atmosferici; non possono essere disposti teli di separazione che comportino il superamento della linea perimetrale del posteggio.
6. Eventuali ombrelloni o coperture devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,40 dal suolo e non devono sporgere con ingombri a terra o aerei oltre la superficie in concessione. I teli di copertura dei banchi devono essere puliti, decorosi e coprire integralmente lo spazio sottostante il banco di vendita. In ogni caso l'area concessionata deve garantire una distanza di 3 metri fino al primo ostacolo. Tale distanza può arrivare a metri 2,75 nel caso in cui sia fisicamente impossibile garantire la distanza di 3 metri, fatto salvo la valutazione di ogni caso specifico.
7. E' ammesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact-disc, o per la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
9. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte con pacchi sorpresa.
10. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso netto o per unità di misura, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge.
11. E' vietata la vendita di abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usati.
12. E' fatto obbligo agli operatori di mantenere pulito ed in ordine lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita, raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere, differenziandoli per tipologia e provvedere al corretto conferimento.
13. Le bombole di gas liquido possono essere utilizzate solo se certificate e omologate secondo norme

CE. I certificati devono essere conservati unitamente al titolo autorizzatorio e esibito al personale di vigilanza che ne faccia richiesta. Gli operatori che intendano utilizzare bombole di gas liquido devono dotarsi di estintore. E' fatto salvo il rispetto della normativa antincendio attualmente in vigore.

14. L'uso di generatori di corrente, dotati di certificazione a norma CE, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Gli impianti elettrici devono essere realizzati e installati in conformità alla legge. Tale fornitura di energia elettrica è soggetta a rimborso forfettario definito mediante Deliberazione della Giunta Comunale.
15. Il concessionario è responsabile per i danni provocati a terzi nell'esercizio dell'attività su area data in concessione. Il Comune non risponde degli eventuali furti, incendi ed altri danni subiti dal materiale o dalle merci esposte.
16. Il concessionario è responsabile dei danni causati al suolo dato in concessione e dell'area mercatale, non deve alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere l'acciottolato, il terreno, la pavimentazione o alterare/danneggiare la segnaletica orizzontale e verticale, salvo speciale autorizzazione del Comune o comunque danneggiare o imbrattare la proprietà comunale.

Art. 22
Sosta e circolazione nelle aree di mercato

a) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori devono sostare nello spazio del posteggio assegnato esclusi i casi in cui il posteggio è dato in concessione come posteggio a scarico, in questo caso, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiarlo in altro luogo nel rispetto delle norme che sovrintendono la circolazione stradale e la sosta.
b) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. In ogni caso l'attrezzatura dell'operatore non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
c) Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
d) Dalle ore 6.30 alle ore 14.30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

Art. 23
Disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle

norme igienico sanitarie ed è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004 e alla vigilanza e controllo delle Autorità competenti.

2. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente in materia.
3. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari, anche non posti direttamente in vendita, ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

Art. 24
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli nel mercato di Bettola sono n. 8 e precisamente (come da Allegato A):

    - n. 1 in Via Lungo Nure Roma a carattere stagionale per la vendita di animali per i quali è ammesso il commercio in base alle normative veterinarie;
    - n. 7 in Piazza C. Colombo a carattere annuale per i prodotti della terra.

2. Per l'esercizio dell'attività di vendita i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 18.05.01 n. 228.
3. Nella domanda di concessione, sia temporanea che decennale, deve essere autocertificato il Comune in cui insiste il fondo di provenienza dei prodotti, l'elenco dei prodotti stessi e la data di iscrizione nel Registro delle Imprese Agricole.
4. L'assegnazione del posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, alla maggiore anzianità di attività comprovata dalla data di iscrizione nel Registro Imprese, e in caso di ulteriore parità al produttore più giovane di età.
5. Il rilascio della concessione, per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, è soggetta alla presentazione dei requisiti che attestino tale posizione.
6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.
7. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nello stesso mercato e il posteggio può essere ceduto solo congiuntamente all'azienda agricola.
8. Il produttore agricolo, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il titolo abilitativo a vendere e la concessione di posteggio.
9. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:

    a) perda la qualifica di produttore agricolo;

b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

10. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
11. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 25
Posteggi riservati agli espositori di mezzi agricoli ed affini

1. I posteggi riservati agli espositori di mezzi agricoli ed affini nel mercato di Bettola sono n. 2 siti in Piazza Colombo, come da planimetria allegata (Allegato A).
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita gli espositori devono essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio dell'attività su suolo pubblico in forma itinerante.
3. Nella domanda di concessione decennale, il titolare deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Dlgs 59/2010 come modificato dall'art. 8 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147 e s.m.i., la regolarità dei pagamenti relativi alle imposte ed ai tributi comunali e la regolarità contributiva dell'impresa; a tal fine nella domanda di autorizzazione deve essere rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, INPS e INAIL, e devono essere comunicati gli estremi di registrazione presso tali istituti previdenziali, ai sensi della legge regionale n. 1/2011. Il Comune effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71 del dpr 445/2000.
4. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui:

   a) All'operatore sia revocata l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;
   b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza, debitamente giustificati.

5. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, agli espositori si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 26
Affidamento della gestione dei servizi accessori

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa del mercato e la promozione di tutte le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione del mercato possono essere affidate a terzi o ad un consorzio di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio di un determinato mercato.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato con apposita Convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27
Comitato di mercato

1. In ogni mercato può essere costituito un Comitato consultivo, mediante elezione diretta, composto da due rappresentanti del settore non alimentare ed un rappresentante del settore alimentare, costituito da concessionari di posteggio/proprietari.
2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte anche in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato e di supportare l'Amministrazione comunale e le Associazioni di Categoria più rappresentative a livello Provinciale e di collaborare con la Polizia Municipale per il buon funzionamento del mercato.
3. Nel caso in cui sia costituito, il Comitato sarà considerato il referente dell'Amministrazione Comunale anche per tutte le comunicazioni di carattere generale da inviare agli operatori del mercato.
4. Il Comitato dura in carica tre anni.

Art. 28
Associazioni ed enti senza scopo di lucro – Esposizioni ai fini pubblicitari

1. Dentro l'area mercatale, potranno essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico, di questo tipo:

    - con finalità diverse, adeguatamente specificate e ritenute appropriate e senza scopo di lucro, ad Associazioni, Comitati, Partiti, Circoli ed Onlus;
    - ad attività esercitate ai sensi delle normative di pubblica sicurezza (es: burattini o piccoli intrattenimenti);
    - ad aziende iscritte presso la CCIAA per stand espositivi e pubblicitari di

prodotti, senza vendita.

Il canone dovuto o le eventuali esenzioni per tali occupazioni di suolo pubblico, sono definite dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

2. L'ubicazione per tali attività è identificata di volta in volta dal Servizio Commercio.
3. Le richieste dovranno pervenire al Servizio Commercio entro 30 gg dalla data in cui si intente effettuare l'occupazione.

Titolo III

Disciplina generale delle fiere

Art. 29
Oggetto del titolo - Classificazione delle fiere

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di istituzione e soppressione delle fiere, anche straordinarie, svolte su area pubblica, le modalità di svolgimento delle stesse, le modalità di assegnazione e riassegnazione dei posteggi nelle fiere esistenti e in quelle di nuova istituzione, l'assegnazione temporanea di posteggi non assegnati, le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.
2. L fiere sono disciplinate dalle norme del presente titolo e da quelle in materia di mercati in quanto applicabili.
3. Ciascuna fiera del territorio comunale è individuata con apposita delibera di Consiglio Comunale:
    - il nome della fiera;
    - la data e cadenza di svolgimento;
    - individuazione complessiva dell'area e della superficie destinata;
    - la classificazione della fiera: se ordinaria o a merceologia esclusiva;
    - il numero totale dei posteggi;
    - il sito, in planimetria, dei singoli posteggi;
    - le aree non mercatali attigue, riservate a posteggi per espositori, hobbisti, creatori di opere dell'ingegno di cui all'art. 4, comma 2, lettera h) Dlgs 114/98;
    - altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione della fiera;
    - la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
    - il settore merceologico di riferimento;
    - la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;
4. Le fiere possono essere classificate in:

- fiere ordinarie – Fiera di Settembre;
- fiere straordinarie
- Mercatone (mercato ordinario del Lunedì con presenza di Fieristi ed Operatori creativi e del riuso)

Art. 30
Istituzione e soppressione della FIERA DI SETTEMBRE

1. L'istituzione della "FIERA DI SETTEMBRE" è avvenuta con atto consigliare n. 24 del 30/06/1995 ai sensi dell'art. 3 punto 12 della Legge 112/91.
2. La soppressione della fiera è deliberata con atto del Consiglio Comunale previa istruttoria degli uffici comunali competenti e sentite le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 31
FIERA DI SETTEMBRE – specificazioni

1. La Fiera di Settembre ha luogo nei giorni di:
   a) *Sabato precedente la 2° Domenica del mese di Settembre* e 2° Domenica del mese di Settembre di ogni anno; dalle ore 08.00 del Sabato alle ore 24.00 della Domenica, con interruzioni delle operazioni di vendita dalle ore 24.00 del Sabato alle ore 08.00 delle Domenica. I posteggiatori potranno accedere al posteggio loro assegnato 1 ora prima dell'orario fissato e dovranno completare l'allocazione entro detto orario. Non è permesso installarsi nell'area FIERA prima delle ore 07.00 di Sabato e lasciare il posteggio prima delle ore 24.00 di Domenica se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso il posteggiatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero);
   b) *Lunedì successivo alla 2° Domenica del mese di Settembre* come un ordinario mercato settimanale del Lunedì con l'aggiunta della presenza delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei fieristi e degli hobbisti (operatori creativi e del riuso). Entro le ore 15.00 del Lunedì tutti gli operatori debbono aver lasciato sgombero il posteggio, ad eccezione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante.
2. L'area di Fiera è configurata come da planimetrie allegate per i giorni di Sabato e Domenica (Allegato C) ed il giorno del Lunedì (Allegato A). La planimetria indica i posteggi in numero progressivo e l'esatta collocazione ed articolazione nonché le aree riservate alle autorizzazioni temporanee delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. La copia di tali planimetrie è tenuta a disposizione degli operatori, e di chiunque ne abbia interesse, presso gli Uffici comunali. Eventuali nuove aree saranno definite da deliberazione della Giunta Comunale.
3. Relativamente alle modalità di versamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercato in occasione della Fiera di Settembre si rimanda all'art. 18 commi 8 e 9 del presente Regolamento.
4. Relativamente alle modalità di utilizzo dei posteggi e delle modalità di vendita in occasione della Fiera di Settembre si rimanda all'art. 21 del presente Regolamento.
5. Relativamente alle disposizioni di carattere igienico-sanitario vendita in occasione della Fiera di

Settembre si rimanda all'art. 23 del presente Regolamento.

6. Relativamente alla sosta e circolazione nelle aree della fiera si rimanda all'art. 22 del presente Regolamento, considerando gli orari definiti al sopracitato comma 1.
7. Relativamente alle sanzioni applicabili alla Fiera di Settembre si rimanda al titolo V del presente Regolamento.
8. In occasione della Fiera di Settembre si concederà la partecipazione agli operatori creativi e del riuso, hobbisti ecc… per i quali si definisce area riservata sul marciapiede comunale di Piazza Colombo (Lato municipio). Le domande dovranno pervenire 30 giorni prima della data dell'evento. Con delibera di Giunta comunale verranno definiti somme, criteri e modalità di pagamento per quest'ultimi.

Art. 32
Istituzione e disciplina delle fiere straordinarie

1. La fiera straordinaria è istituita, sentito il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con deliberazione di Giunta comunale nella quale devono essere indicati quali elementi essenziali:
   - il periodo di svolgimento;
   - la localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
   - la suddivisione nei settori merceologici e/o specializzazioni merceologiche.
2. L'ufficio comunale competente definisce la collocazione e il numero progressivo dei posteggi, nonché le prescrizioni necessarie per garantire all'interno della fiera la viabilità, la sicurezza e la tutela di altri interessi pubblici.
3. L'istituzione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori. Nel progetto le associazioni devono indicare:
   - le finalità dell'iniziativa;
   - il periodo di svolgimento;
   - la localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
   - i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
   - le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
   - il numero dei posteggi e il relativo dimensionamento.
4. Il progetto deve essere presentato almeno 150 giorni prima dell'evento per permetter al Comune di comunicare alla Regione, nei termini previsti dalla delibera di Giunta regionale n.1368/99 e successive modifiche e integrazioni, la data e le caratteristiche della fiera.
5. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all' art. 36 e può essere riferibile ad una o a tutte le edizioni previste.
6. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti,

ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

Art.33
Mercatone - specificazioni

1. Il Mercatone ha luogo nel giorno di: *2° Lunedì successivo al Lunedì della Fiera del mese di Settembre*. Trattasi di mercato ordinario del Lunedì con la presenza di Fieristi ed Hobbisti (operatori creativi e del riuso).
2. L'area di Mercatone è configurata come da planimetrie allegata (Allegato D) per ordinario mercato del Lunedì. Eventuali nuove aree saranno definite con atto di Giunta Comunale.
3. Relativamente alle modalità di versamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercato in occasione del Mercatone si rimanda all'art. 18 commi 8 e 9 del presente Regolamento.
4. Relativamente alle modalità di utilizzo dei posteggi e delle modalità di vendita in occasione del Mercatone si rimanda all'art. 21 del presente Regolamento.
5. Relativamente alle disposizioni di carattere igienico-sanitario vendita in occasione del Mercatone si rimanda all'art. 23 del presente Regolamento.
6. Relativamente alla sosta e circolazione nelle aree del Mercatone si rimanda all'art. 22 del presente Regolamento, considerando gli orari definiti al sopracitato comma 1.
7. Relativamente alle sanzioni applicabili al Mercatone si rimanda al titolo V del presente Regolamento.
8. In occasione del Mercatone si concederà la partecipazione agli operatori creativi e del riuso (hobbisti ecc…) per i quali si definisce area riservata sul marciapiede comunale di Piazza Colombo (Lato municipio). Le domande dovranno pervenire 30 giorni prima della data dell'evento. Con delibera di Giunta comunale verranno definiti somme, criteri e modalità di pagamento per quest'ultimi.

Art.34
Assegnazione dei posteggi in fiere ordinarie e a merceologia esclusiva esistenti

1. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune.
2. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità previste dal bando del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio informatico e deve essere inviata al Suap nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul BUR. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema telematico SUAPER.

3. L’assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate, e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie di cui all'art. 14.
4. L’assegnazione di posteggi avviene, in caso di pluralità di domande, secondo una graduatoria effettuata applicando il criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell’impresa, comprovato dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
6. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si applica il criterio delle presenze maturate con il medesimo titolo abilitativo nella medesima fiera, risultanti dalla graduatoria di spunta vigente alla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR di cui al comma 1.
7. In caso di ulteriore parità è data prevalenza all'operatore totalmente sprovvisto di posteggio nell'ambito della stessa fiera e in caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune.
8. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.
9. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
10. Le presenze sono azzerate anche nel caso in cui l’interessato pur essendosi collocato utilmente in graduatoria rinunci all'assegnazione.

Art. 35
Assegnazione posteggi nelle fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi liberi nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri di priorità:

   a) criterio correlato alla qualità dell’offerta, ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un’ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
   b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito ovvero legato all'impegno da parte dell’operatore del commercio di fornire servizi ulteriori come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell’età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, la disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari;
   c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di

compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;

2. In caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri suddetti si applica il criterio dell'anzianità d'impresa di cui all'articolo precedente.

3. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune.

4. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.

5. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la decadenza della concessione.

Art. 36
Assegnazione temporanea di posteggi non assegnati in concessione e di posteggi temporaneamente non occupati (spunta)

1. Gli operatori commerciali non titolari di concessione di posteggio nelle fiere, possono presentare istanza per essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi non assegnati in concessione e dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) inviando domanda al SUAP almeno 60 giorni prima dell'evento, tramite il portale regionale SUAPER. La data riportata nella ricevuta automatica generata dal sistema telematico al momento dell'invio della domanda fa fede dell'avvenuto rispetto del termine.

2. I posteggi sono assegnati il giorno stesso di svolgimento della fiera immediatamente prima del suo inizio, una volta esaurita le operazioni di spunta di cui all'art. 18.

3. La graduatoria degli operatori commerciali che hanno presentato domanda per l'assegnazione di posteggio temporaneo nella fiera è formulata secondo le modalità e criteri:

    a) si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite a una specifica autorizzazione e indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
    b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla data di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare o a quella dell'eventuale dante causa;
    c) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore sprovvisto di posteggi nella fiera;
    d) in caso di ulteriore parità all'operatore in possesso del minor numero di posteggi

nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune;

e) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore più giovane d'età.

4. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda ai sensi del comma 1, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui all'art. 18 e del presente articolo comma 3, sono ammessi a partecipare alla fiera -in coda ad entrambe le graduatorie- ed a discrezione dell'ufficiale di servizio in base alla disponibilità di posteggi non occupati nell'area mercatale.

5. Nel caso di fiere annuali il cui periodo di svolgimento sia articolato su più giornate, consecutive o meno, la procedura di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati viene effettuata giornalmente.
6. All'operatore che parteciperà alle operazioni di spunta viene attribuita la presenza ogni singola giornata della manifestazione.
7. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta delle Fiere per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate e la cancellazione dalla graduatoria degli spuntisti delle Fiere. Sono giustificate solamente, se debitamente certificate, le assenze per malattia o gravidanza.

Art. 37
Affidamento della gestione dei servizi accessori

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle Fiere e la promozione di tutte le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione della manifestazione possono essere affidate a terzi o ad un consorzio di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio di un determinato mercato.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 38
Presenze e assenze dei concessionari di posteggio

1. Il titolare di concessione di posteggio per maturare la presenza deve essere presente o assente giustificato con riferimento ai criteri di cui all'art. 19, in tutte le giornate di svolgimento della fiera.
2. Il titolo autorizzatorio è revocato alla terza assenza, non giustificata, nell'ambito di tre edizioni consecutive.

Art. 39
Presenza attrazioni spettacoli viaggiante in occasione dei mercati e delle Fiere

1. In occasione dei mercati e delle Fiere in cui saranno presenti aree riservate alle autorizzazioni temporanee delle attrazioni dello spettacolo viaggiante la planimetria definita per le aree di mercato/Fiera sono quelle indicate in planimetria allegata (Allegati B e C) al presente regolamento come parte integrante e sostanziale. Eventuali nuove aree saranno definite da deliberazione della Giunta Comunale.

Titolo IV

Disciplina del commercio in forma itinerante

Art. 40
Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è presentata al SUAP del luogo in cui l'esercente intende avviare l'attività ai sensi dell'art. 28 comma 4 del d.lgs 114/98 e della legge regionale 12/1999 art. 3, tramite il portale regionale Suaper.

Art. 41
Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Il commercio itinerante può essere esercitato da chi sia in possesso di idoneo titolo autorizzatorio, di partita IVA, di iscrizione alla CCIAA, abbia attivato e sia in regola con la posizione contributiva INPS e, nel caso in cui abbia dipendenti, con la posizione assicurativa INAIL e abbia adempiuto agli obblighi di pagamento delle entrate patrimoniali relative alla partecipazione a mercati, fiere o all'occupazione di posteggi isolati nel territorio del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12, l'attività di vendita itinerante può essere effettuata:

    a) in qualunque area pubblica non espressamente vietata dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 285/92 e s.m.i.;
    b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi o espositori che non costituiscano parte integrante del veicolo;

3. La permanenza su area pubblica, oltre il tempo necessario alla vendita, ovvero l'esposizione delle merci su banchi o altre attrezzature poste al suolo, ovvero direttamente a contatto con il terreno, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29, comma 1°, del D.Lgs. 114/98, configurando tale permanenza la fattispecie di esercizio non autorizzato di commercio su area pubblica.
4. La sosta dei veicoli utilizzati per la vendita deve essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

5. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 42
Zone vietate al commercio itinerante

1. Il commercio in forma itinerante, in qualsiasi forma e modalità, è sempre vietato:

    a) nelle zone del territorio comunale di particolare interesse storico artistico e ambientale;
    b) nel Centro Storico;
    c) nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, salvo espressa autorizzazione;
    d) ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie, di zone monumentali/artistiche/museali dovunque essi siano, salvo espressa autorizzazione;
    e) nelle giornate di mercato o fiera all'interno delle aree mercatali o fieristiche e in un raggio di mt. 500 dalle stesse;
    f) in tutti i casi nei quali la sosta del veicolo dell'operatore o del potenziale acquirente costituisce intralcio o violazione delle norme del codice della strada.

Titolo V

Sanzioni

Art. 43
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
Ordinanza di divieto di prosecuzione- sospensione dell'attività

1. L'autorizzazione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:
    a) perda i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
    b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà del Comune di concedere una proroga di ulteriori sei mesi su richiesta motivata dell'interessato;
    c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, fatte salve le assenze giustificate, oppure, nel caso delle fiere, qualora sia assente nell'ambito di tre manifestazioni consecutive, fatte salve le assenze giustificate;
    d) non risulti regolare -ai controlli eseguiti d'ufficio- , entro il 31 gennaio di ogni anno, la posizione contributiva (DURC) e, decorso il termine di sospensione di 6 mesi, non provveda a regolarizzare la propria posizione;
    e) non sia più in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico a seguito di decadenza o revoca ai sensi dei regolamenti comunali per il pagamento di tributi;
    f) risulti non aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione ai Registri della Camera di Commercio entro i termini indicati dalla relativa normativa;
    g) non rispetti gli impegni contenuti nella dichiarazione resa ai sensi degli articoli 11 e 35.
2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnato un nuovo posteggio da individuare prioritariamente nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
3. L'autorizzazione perde efficacia in caso di:

    a) rinuncia del titolare;
    b) scadenza della concessione di suolo pubblico.

4. L'omesso o insufficiente pagamento del canone entro 30 giorni dalla scadenza prescritta comporterà per gli operatori di mercato, titolari di posteggio fisso, l'interdizione (sospensione) alle arre mercatali; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento (art. 18 comma 1 del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione

delle aree e degli spazi destinati a mercato). Il mancato utilizzo del posteggio conseguente alla sospensione costituisce assenza non giustificata computata ai fini della revoca prevista dal comma 1.

5. Sono così definiti i termini relativi al versamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercato relativi alle occupazioni permanenti (titolari di posteggio fisso):

    a) Unica soluzione: al 30/04 di ogni anno
    b) In n. 3 rate: 1° rata 30/04 di ogni anno, 2° rata 31/07 di ogni anno e 3° rata 31/10 di ogni anno.

6. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D.Lgs 114/98, in caso di particolare gravità si dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d), g), h), i), l) del successivo comma 6, la sospensione riguarda il solo mercato nel quale la violazione è stata commessa; nelle ipotesi di cui ai punti e), f), del successivo comma 6 la sospensione riguarda la complessiva attività di commercio esercitata sul territorio comunale.
7. Si considera di particolare gravità ai sensi del comma precedente:

    a) la cessione impropria del posteggio, ossia senza la previa richiesta di subingresso;
    b) la mancata liberazione o occupazione del posteggio entro l'orario prefissato;
    c) l'aver occupato un posteggio diverso da quello assegnato;
    d) l'aver occupato una superficie maggiore o diversa rispetto a quella autorizzata;
    e) l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette o con modalità difformi rispetto a quelle ammesse dall'art. 41 o sostando per un tempo superiore a quello strettamente necessario a servire l'acquirente o posizionando la merce a contatto con il terreno o esponendola su banchi o espositori che non fanno parte del veicolo;
    f) la reiterata mancata esibizione del titolo autorizzatorio, e eventualmente concessorio, a richiesta del personale dell'Amministrazione comunale o degli addetti alla gestione dei servizi accessori del mercato;
    g) la mancata manutenzione della struttura di vendita o l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti;
    h) la vendita di merceologie non conformi all'eventuale specializzazione merceologica del mercato o della fiera;
    i) il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione sulle caratteristiche della struttura di vendita;
    j) la vendita di merce usata priva dell'apposito cartellino informativo indicante i prezzi con la chiara indicazione di "merce usata".

E' fatta salva l'applicazione della diffida amministrativa di cui art. 46;

8. L'autorizzazione è sospesa, per 180 giorni, nel caso di mancata regolarità della documentazione

sostitutiva del DURC nei termini previsti dalla L.R. 1/2011, mediante controllo eseguiti d'ufficio**.** Se durante il periodo di sospensione è regolarizzata la posizione contributiva, la sospensione si intende revocata dal primo mercato utile successivo.

Art. 44
Sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del *D.Lgs n. 114/98,* chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio cui l'autorizzazione si riferisce a eventuali periodi di sospensione disposta d'ufficio, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo *28, comma 10,* del citato Decreto, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493 e della sanzione accessoria di cui all'articolo successivo.
2. Chiunque viola le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art. 40, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.098 e alla sanzione accessoria di cui all'articolo successivo.
3. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dal successivo, si applica, ai sensi dell'art. *8, comma 3* ,della Legge Regionale n. 6/2004, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 5.000.

Art. 45
Confisca della merce

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, del *D.Lgs n. 114/98* e dell'articolo 56, comma 2, della Legge Regionale n. 6/2004, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e della attrezzatura funzionale alla vendita, nei seguenti casi:

    a) nei casi oggetto di sanzione ai sensi dell'art *44, commi 1 e 2;*
    b) nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o su un'area privata aperta al pubblico.

2. Il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature può procedere con le modalità semplificate previste dal Regolamento Regionale 29 luglio 2004, n. 20.

Art.46
Diffida amministrativa

1. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente titolo si applica l'istituto della diffida

amministrativa disciplinata dalla legge regionale n. 21/1984, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.

2. La diffida amministrativa consiste in un invito a sanare la violazione rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti obbligati solidali di cui all'art. 9 della legge regionale 21/84, prima della contestazione della violazione. La diffida è contenuta nel verbale di ispezione che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui il trasgressore deve uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore redigerà il verbale di accertamento della violazione.
3. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione o concessione e comunque in tutti i casi in cui è previsto il sequestro finalizzato alla confisca.
4. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 47
Assicurazioni e Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale in occasione di fiere e mercati declina ogni responsabilità per manomissioni avvenuti nell'ambito dei posteggi ed ogni altro danno causato per colpe non attribuibili espressamente all'Amministrazione stessa. Con la domanda di partecipazione (a qualsiasi titolo) l'operatore si impegna ad accettare senza riserve il presente Regolamento nonché le prescrizioni che si intendesse adottare nell'interesse generale degli eventi (mercati/fiere).

Art. 48
Rinvio ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli destinati a mercato, del Regolamento Urbanistico Edilizio, del Regolamento per disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 49
Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti Regolamenti in materia di Mercati e delle Fiere e gli atti da essi discendenti.